

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 1
Definizione del regime di privativa
Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune che le esercita con diritto di privativa.
E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi interni nei contenitori vicini.
Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti del Comune.

Art. 2
Istituzione della tassa
E' istituita nel Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento.
Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 3
Tassa giornaliera di smaltimento
E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.
La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle

agonistico-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata inferiore ad una ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazioni o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrono a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
- Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Art.

4

Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento – nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo – dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza. Le abitazioni coloniche a cui il presente Regolamento fa riferimento si intendono così ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.

5

Limiti di applicazione territoriale
L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli artt. 3 e 8 del del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e dal dettato del vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia – di fatto – attuato nella zona.
E' fatta salva la facoltà del Comune di Mafalda di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zona perimetrate sopra menzionate.
Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio di intendono acquisite al presente Regolamento.

Art.

6

Zone non servite
Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
– 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;
– 20% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

Art.

7

Soggetti passivi
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di

abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Art. 8
Solidarietà

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali o le aree. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

Art. 9
Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione del metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Sono computate per il 50% le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 10
Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali. Sono pure considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in generi interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio – rimesse, autorimesse, corselli, serre (purchè non pertinenza di fondi rustici), vano scale e vano ascensore;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigiani;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i vani principali ed accessori di uffici commerciali, industriali, e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza ;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, atri, anticamere, sale d'aspetto, bagni, gabinetti, parlatori, dormitori, refettori, lavatatoi, rispostigli, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni, tecnico-economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.

Sono pure tassabili, poichè in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, i locali comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ad esclusione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali assoggettabili a

tassa.

Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

- a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;
- b) i portici, i cortili e i giardini;
- c) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori.
- d) abrogato e depennato.

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

Art.

11

Aree

tassabili

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonchè qualsiasi altra area ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anzichè essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzati per l'esercizio di tali attività (piste da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art.

12

Distributori

di

carburanti

La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a) delle aree non utilizzate, nè utilizzabili, perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
- c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dell'area di servizio. Le aree destinate a parcheggio saranno inclusi nella corrispondente categoria. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Art.

13

Parti

comuni

del

condominio

La superficie delle parti comuni dei fabbricati ad uso abitazione individuate al precedente art. 10 deve essere dichiarata dai singoli condomini.

Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte, la tassa viene determinata aumentando la superficie degli occupanti o detentori degli alloggi nella misura:

- a) del 10% per i fabbricati uso abitazione non condominiali;
- b) del 5% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;
- c) del 3% se il condominio ha oltre 10 unità immobiliari.

Art. 14
Multiproprietà e centri commerciali
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Art. 15
Locali ed aree intassabili
Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Sono, inoltre, intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 62 del decreto.
Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrare le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione. Sono, infine, intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 16
Esenzioni
Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri Enti ed Associazioni con finalità sociali;
- c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da Enti ed Associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm 150;
- g) è abrogato e depennato;
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, con esclusione, in ogni caso, della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;
- j) i locali adibiti a celle frigorifere;
- k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- l) le aree scoperte adibite a verde;

m) i fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

Art. 17

Condizioni per l'esenzione
L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorchè queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 18

Riduzioni
Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte:
ATTIVITA' DETASSAZIONE

Lavanderie	e	tintorie	30%
Autocarrozzerie			30%
Autofficine	riparazione	veicoli	30%
Tipografie			30%
Cantine	vinicole	e caseifici	30%
Lavorazioni		metalmecchaniche	30%
Autofficine	di	elettrauti	30%
Gommisti			30%
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia			30%

La tassa è ridotta del 50 per cento per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, purchè ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica.

Inoltre, per detti locali ed aree la tassa è commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico. Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.

Art. 19

Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Qualora ricorressero le evenienze individuate al 4° comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
- che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
- che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
- che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune o dalla competente autorità sanitaria;
- che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave

violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana – per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati – si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 6, secondo le distanze previste. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:

a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 150 metri;
b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del decreto. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art.

20

Agevolazioni

La tassa è ridotta nella misura del 30% per:

a) le abitazioni con unico occupante, attestata da parte del contribuente da autocertificazione, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;
b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione. La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto. La riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana. La tassa è ridotta nella misura del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale è situata la strada di accesso alla casa colonica.

Art.

21

Agevolazioni

speciali

La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni detenute in locazione da famiglie composte soltanto da uno o più persone ultrasessantacinquenni. L'agevolazione suddetta non è cumulabile con quella di cui alla lett. a) dell'art. 20. Parimenti, è ridotta al 50%, per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di Handicap con invalidità superiore al 66%.

La tassa è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune – limitatamente ai locali direttamente abitati.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione. Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'art. 23 del presente Regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate per l'esenzione. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Art. 22
Destinazione promiscua
Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 23
Denunce
I soggetti passivi ed i responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare – entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione – denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificatamente previsto dalla Legge:

a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale o del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale ovvero della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
d) l'ubicazione dei locali e delle aree;
e) la data di inizio dell'utenza.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinano un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta, può – eccezionalmente – essere accettata come denuncia. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di attività, nè quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Art. 24
Variazioni o cessazioni
Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione, è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore percussione tributaria. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 25
Funzionario Responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del decreto il Comune nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Art. 26
Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e delle aree;
- d) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 27
Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Art. 28
Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 29
Accertamento

L'ufficio Tributi del Comune controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) infedeltà, intesa come non rispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
- In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi

e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere, infine, specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'Ente accertatore la tassa risulti per più anni o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Art. 30

Ruoli

La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie ed ha inizio, di norma, con la rata in scadenza il 10 giugno. Qualora la riscossione venga effettuata direttamente dal Comune, ai sensi dell'art. 30 bis, il pagamento può essere previsto in due rate. Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. L'applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

La maggiore rateazione è ammessa unicamente:

- a) su motivata richiesta scritta del contribuente;
- b) per gravi motivi, che comunque escludano il periodo di perdita del credito;
- c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite non iscritti nei ruoli principali. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.

Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato art. 268 del testo unico per la finanzia locali n. 1175 del 14/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 bis

Riscossione della TARSU

• La riscossione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani può avvenire a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Mafalda – Servizio di Tesoreria Comunale, previa apertura di un conto corrente postale.

Art. 31

Contenzioso

Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32

Rimborsi

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art. 33
 Sanzioni ed interessi
 Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le violazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 76 – per cui è prevista la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantomila – si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni di cui al precedente comma il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Art. 34
 Sanzioni amministrative
 Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato. Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art. 35
 Classificazione dei locali e delle aree tassabili e relative tariffe”

La classificazione dei locali e delle aree tassabili con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti è la seguente:

Cat.	DESCRIZIONE
1	Abitazioni private, autorimesse private, cantine, depositi ed altri locali simili, case coloniche e case sparse
2	Musei, biblioteche, scuole di ogni ordine e grado, associazioni, luoghi di culto e simili.
3	Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto.
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e di riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
9	Negozi di abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
10	Edicola, farmacia, tabaccaio
11	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozziere, meccanico, sartoria, parrucchiere)
12	Attività industriali con capannoni di produzione
13	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
14	Bar, caffè pasticceria, gelateria, discoteche
15	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, piante e fiori

Le tariffe per l'applicazione della Tassa, in base alla classificazione di cui al comma precedente, sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente da applicare per l'anno successivo. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Ai sensi dell'art. 61, comma 3-bis, del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale deve essere dedotta una quota del 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.”

Art. 35 bis
 Tariffe
 Abrogato
 Art. 36
 Entrata in vigore
 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale

di Controllo e la sua pubblicazione, unitamente alla sua deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 77 del vigente Statuto Comunale.

Art. 37
Pubblicità del Regolamento
Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 38
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione n. 61 del 16/10/1990, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla Legge e dal presente Regolamento. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 39
Efficacia delle disposizioni
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'avvenuto controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la sua pubblicazione, unitamente alla sua deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione per le disposizioni di Legge.

Art. 40
Disposizioni finali e transitorie
In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, di cui all'art. 23, nonchè l'elenco di cui al 2° periodo dell'art. 14 del presente Regolamento, sono presentate entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Art. 41
Variazioni del Regolamento
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

INDICE

Art.	1	-	Definizione	del	regime	di	privativa	pag.	2
"	2	-	Istituzione	della	tassa	"	"	"	2
"	3	-	Tassa	giornaliera	di	smaltimento	"	"	2
"		4	-	Oggetto	"	"	"	"	3

"	5	-	Limiti	di	applicazione	territoriali	"	4				
"	6	-	Zone		non	servite	"	4				
"	7	-	Soggetti			passivi	"	4				
"	8	-			Solidarietà		"	5				
"	9	-	Superficie			tassabile	"	5				
"	10	-	Locali	tassabili	e	loro	pertinenze	"	6			
"	11	-	Aree			tassabili	"	7				
"	12	-	Distributori		di	carburanti	"	8				
"	13	-	Parti	comuni	del	condominio	"	8				
"	14	-	Multiproprietà	e	centri	commerciali	"	9				
"	15	-	Locali	ed	aree	tassabili	"	9				
"	16	-			Esenzioni		"	9				
"	17	-	Condizioni		per	l'esenzione	"	10				
"	18	-			Riduzioni		"	10				
"	19	-	Riduzioni	della	tassa	per	motivi	di	servizio	"	11	
"	20	-			Agevolazioni		"	12				
"	21	-	Agevolazioni			speciali	"	13				
"	22	-	Destinazione			promiscua	"	14				
"	23	-			Denunce		"	14				
"	24	-	Variazioni		e	cessazioni	"	15				
"	25	-	Funzionario			responsabile	"	15				
"	26	-	Controlli	delle		denunce	"	16				
"	27	-	Accesso	agli		immobili	"	16				
"	28	-	Presunzione			semplice	"	16				
"	29	-			Accertamento		"	16				
"	30	-			Ruoli		"	17				
"	31	-			Contenzioso		"	18				
"	32	-			Rimborsi		"	18				
"	33	-	Sanzioni		ed	interessi	"	19				
"	34	-	Sanzioni			amministrative	"	19				
"	35	-	Classificazione	dei	locali	e	delle	aree	tassabili	"	"	19
"	35	-	bis			Tariffe	"	20				
"	36	-	Entrata		in	vigore	"	20				
"	37	-	Pubblicità		del	regolamento	"	21				
"	38	-			Abrogazioni		"	21				
"	39	-	Efficacia		delle	disposizioni	"	21				
"	40	-	Disposizioni		finali	e	transitorie	"	21			

" 41 - Variazioni del regolamento " 22

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 10 marzo 1995.
Mafalda, lì 15 marzo 1995
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTINI Ermindo F.to PALMA Giovannino

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 15/03/1995 al 29/03/1995 senza opposizioni.
Mafalda, lì _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

Esaminato, senza rilievi, dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia di Campobasso, nella seduta del _____ al N. _____/_____.

Entrato in vigore il _____

Inviato per l'omologazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2, 68, comma 3 e 78 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, con lettera Prot. N. _____ del _____.
Mafalda, lì _____

IL

SEGRETARIO

COMUNALE